

DISPOSIZIONE DEL CONSIGLIERE DELEGATO

Luciano PONZETTI

N. 316 del 4 ottobre 2019

OGGETTO: Bacino innevamento programmato - Anfiteatro - Sestriere (cod. SCR 18L65I02A)
CUP F13E19000080001.
Lavori di messa in sicurezza del bacino. Affidamento ai sensi dell'art. 36 co. 2 lett. a)
D. Lgs. n. 50/2016 s.m.i. alla ditta Breuza Mattia.
CIG ZE829C391B
€ 14.500,00 oltre oneri di legge (voci di spesa A e C1).

Cod. Commessa	Titolo Commessa	Centro di costo
18L65I02A	Bacino innevamento programmato - Anfiteatro - Sestriere	0205001

S.C.R. PIEMONTE S.p.A.

Società di Committenza Regione Piemonte
società per azioni con socio unico
sede corso Marconi 10 – 10125 Torino
cap.soc. € 1.120.000,00 i.v.
rea della CCIAA di Torino n. 1077627
c.f. e p. iva 09740180014 – www.scr.piemonte.it

PRESIDENZA

tel. +39 011 6548300
fax +39 011 6694665
presidenza@cert.scr.piemonte.it



IL CONSIGLIERE DELEGATO

Vista la legge regionale 6 agosto 2007, n. 19 e s.m.i. con cui è stata istituita la Società di Committenza Regione Piemonte S.p.A. (S.C.R. Piemonte S.p.A.) e contestualmente è stata disposta la soppressione dell'Agenzia Regionale per le strade (ARES Piemonte);

Visto lo Statuto societario da ultimo modificato, ai sensi della D.G.R. n. 20-6080 del 7 dicembre 2017, con deliberazione dell'Assemblea Straordinaria dei Soci del 15 gennaio 2018;

Vista la D.G.R. n. 15-7341 del 3 agosto 2018;

Vista la deliberazione dell'Assemblea Ordinaria dei Soci del 3 agosto 2018 con la quale sono stati nominati i componenti del Consiglio di Amministrazione confermando i componenti uscenti;

Vista la deliberazione del Consiglio di Amministrazione del 21 dicembre 2018 con la quale sono state attribuite al Consigliere le deleghe per l'ordinaria amministrazione della Società;

Premesso che:

- con Legge 9 ottobre 2000, n. 285 e s.m.i. sono state dettate le disposizioni per il finanziamento e la realizzazione degli impianti sportivi e le infrastrutture olimpiche necessarie per lo svolgimento dei giochi olimpici invernali di «Torino 2006» ed è stata inoltre istituita l'Agenzia (di seguito anche Agenzia) per lo svolgimento dei XX giochi olimpici con il compito di svolgere le funzioni di stazione appaltante per la realizzazione degli impianti e delle infrastrutture olimpiche;

- con Legge Regionale 16 giugno 2006 n. 21 e s.m.i. è stata istituita la Fondazione 20 Marzo 2006 (di seguito anche Fondazione), ente di cui sono Soci Fondatori la Regione Piemonte, la Provincia di Torino, il Comune di Torino, con lo scopo di amministrare il patrimonio mobiliare ed immobiliare rappresentato dai beni realizzati, ampliati o ristrutturati in occasione dei XX Giochi Olimpici Invernali Torino 2006 e dei IX Giochi Paralimpici ed eventuali ulteriori beni successivamente assegnati, al fine di favorire lo sviluppo economico regionale post-olimpico, con particolare riferimento alle attività turistiche, sportive, culturali e sociali;

- con Legge 8 maggio 2012, n. 65 è stato disposto che le risorse finanziarie iscritte nel bilancio dello Stato, assegnate all'Agenzia Torino 2006 siano destinate, al netto delle risorse necessarie alla chiusura definitiva di tutti i contenziosi pendenti derivanti dall'attività posta in essere dalla predetta Agenzia Torino 2006 e al pagamento di ogni altro onere a carico della gestione liquidatoria, all'esecuzione di interventi di manutenzione straordinaria e riqualificazione degli impianti di cui all'allegato 1 della citata Legge n. 285/2000;

- l'art. 2 della predetta Legge n. 65/2012 recita che: "Ai fini dell'attuazione del comma 1 del presente articolo, Fondazione 20 Marzo 2006 individua, sentiti il commissario liquidatore dell'Agenzia Torino 2006 e i rappresentanti dei comuni dei territori montani ove sono localizzati gli impianti di cui all'allegato 1 della legge 285/2000, la tipologia e la priorità degli interventi, la cui esecuzione è demandata, quale stazione appaltante, sotto la sua esclusiva responsabilità e con oneri integralmente a suo carico, alla società di committenza Regione Piemonte S.C.R. Piemonte S.p.A., di cui alla Legge Regionale 6 agosto 2007, n. 19, previa intesa con lo stesso commissario liquidatore dell'Agenzia Torino 2006 in ordine alle risorse finanziarie da mettere a disposizione per ciascun intervento";

- in data 14 ottobre 2013, l'Agenda Torino 2006, la Fondazione 20 Marzo 2006 e la S.C.R. Piemonte S.p.A. hanno sottoscritto il "Protocollo d'Intesa per l'attuazione della L. 8 maggio 2012 n. 65" avente ad oggetto l'individuazione delle procedure necessarie al coordinamento degli Enti Stipulanti ai fini dell'attuazione degli interventi previsti dalla Legge n. 65/2012;

- con determinazione dirigenziale n. 54 del 7 settembre 2015 l'Arch. Sergio Manto è stato nominato Responsabile del Procedimento gli interventi di "Sicurezza dei bacini di innevamento programmato nei Comuni di Cesana T.se, Sauze d'Oulx e Sestriere";

- con determinazione del Responsabile Funzione Infrastrutture n.111 del 15 dicembre 2015 si è provveduto all'acquisizione in economia dei lavori relativi alla realizzazione dei presidi di sicurezza contro l'intrusione e i rischi di annegamento nel bacino Anfiteatro nel comune di Sestriere, mediante affidamento a Futur Garden S.r.l., per un importo di € 38.339,84 di cui € 1.106,70 per oneri di sicurezza, oltre oneri di legge; il relativo contratto è stato stipulato in data 15 giugno 2016;

- con propria disposizione assunta in qualità di Presidente del Consiglio di Amministrazione n.122 del 16 settembre 2016 è stata dichiarata l'ammissibilità del certificato di regolare esecuzione;


Dato atto che:

- a causa delle copiose nevicate della stagione sciistica 2017/2018 e dopo un primo ripristino effettuato in economia dal Comune di Sauze d'Oulx e di Sestriere rispettivamente per il bacino Pian della Rocca e Anfiteatro, è nuovamente emersa la necessità di una sistemazione più duratura della recinzione anti-intrusione, al fine di interdire definitivamente l'area al pubblico, considerato il potenziale rischio di caduta nel lago con possibilità di annegamento; soprattutto nel periodo invernale, dove potenziali sciatori inesperti rischiano di entrare involontariamente nell'area d'interdizione e cadere nel lago;

- con nota prot n. 095/Pres/F/18 del 4 ottobre 2018 Fondazione ha autorizzato S.C.R. Piemonte S.p.A. a procedere con l'iter delle attività occorrenti per la realizzazione degli interventi descritti;

- con ordinanza n. 24 del 30 luglio 2019 il Comune di Sestriere "*ordina alla Società di Committenza Regionale S.C.R. Piemonte S.p.A., con sede in C.so Marconi 10 a Torino, di provvedere entro il 31.10.2019 alla messa in sicurezza del bacino d'innevamento programmato Anfiteatro secondo le indicazioni contenute nell'allegato progetto predisposto dal Consorzio Forestale Alta Valle Susa*".

- con propria disposizione n. 259 del 31 luglio 2019 è stato approvato il progetto esecutivo dell'intervento ed il relativo quadro economico nel seguito riportato:

					
		18L65102A	Manutenzione straordinaria recinzione bacino dell'innevamento programmato - Anfiteatro	Comune di Sestriere	
A IMPORTO LAVORI CONTRATTUALI					
	A1	Lavori a corpo		€	14.546,14
	A2	Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso (già compresi)		€	500,00
	A3	Spese tecniche progettazione esecutiva		€	-
	A Totale lavori			€	15.046,14
B SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE					
	B1	Lavori in economia esclusi dall'appalto		€	0,00
	B2	Rilevi - accertamenti ed indagini		€	-
	B3	Allacciamenti ai pubblici servizi		€	-
	B4	Bonifiche archeologiche, belliche, siti contaminati e Monitoraggi ambientali		€	-
	B5	Imprevisti		€	154,91
	B6	Acquisizione aree e/o immobili		€	-
	B7	Accantonamenti		€	-
	B8	Spese tecniche (CNPAIA 4% compresa, ove necessaria)		€	1.040,00
	B9	Accantonamento art.113 del D. Lgs 50/2016		€	300,00
	B10	spese per attività di supporto al responsabile del procedimento, e di verifica e validazione (CNPAIA 4% compresa)		€	1.000,00
	B11	Commissioni giudicatrici		€	-
	B12	Spese per pubblicità, Bandi di gara e pratiche agli Enti e Contributi ANAC		€	-
	B13	spese per accertamenti di laboratorio e verifiche tecniche previste dal capitolato speciale d'appalto, collaudo tecnico amministrativo, collaudo statico ed altri eventuali collaudi specialistici (CNPAIA 4% compresa, ove necessaria)		€	-
	B Totale Somme a disposizione			€	2.494,91
C ONERI DI LEGGE					
	C1	IVA 22 % su lavori (A)		€	3.310,15
	C2	IVA 22 % + 4% CNPAIA su spese tecniche PE, in caso di appalto PE+Lavori (A3)		€	-
	C3	IVA 22% (B2, B3, B4, B8, B10, B11, B12, B13)		€	448,80
	C Totale Oneri di legge			€	3.758,95
	D COSTO COMPLESSIVO DELL'OPERA (A+B+C)			€	21.300,00

Vista la necessità di procedere senza indugio all'affidamento dei lavori di messa in sicurezza di che trattasi individuando un operatore economico in possesso dei requisiti necessari per la realizzazione dell'intervento;

Tenuto conto che l'importo per l'affidamento di che trattasi è al di sotto della soglia di € 40.000,00 e pertanto trova applicazione l'art. 36, comma 2, lett. a) del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i., in data 1° agosto 2019, attraverso la piattaforma SINTEL, quale sistema di intermediazione telematica

di Regione Lombardia utilizzato da S.C.R. Piemonte S.p.A. per l'espletamento delle procedure di gara, è stata inoltrata la richiesta di formulare offerta ai seguenti operatori economici:

1. AGROGREEN SRL
2. COGEIS SPA
3. BICE S.R.L.

Preso atto che entro il termine fissato dalla Stazione Appaltante delle ore 12.00 del 30 agosto 2019 non è pervenuta nessuna offerta;

Preso atto altresì che il Comune di Sestriere ed il Direttore Lavori hanno segnalato che la ditta individuale Breuza Mattia è in possesso dei requisiti necessari per l'espletamento dei lavori in oggetto e che la stessa si è resa disponibile ad eseguire le opere nelle tempistiche previste dal capitolato speciale d'appalto;

Atteso che:

- in data 16 settembre 2019, attraverso la piattaforma SINTEL, si è provveduto ad inoltrare la richiesta di preventivo alla predetta ditta Breuza Mattia;
- entro il termine fissato dalla Stazione Appaltante delle ore 12.00 del 20 settembre 2019 è pervenuto il preventivo della ditta Breuza Mattia, che ha formulato, in via telematica, un'offerta pari a € 14.500,00 oltre oneri di legge;

Preso atto che:

- la predetta offerta è ritenuta dal Responsabile del Procedimento congrua e conveniente per l'affidamento di che trattasi;
- in data 20 settembre 2019 sono state avviate le verifiche circa il possesso da parte dell'operatore economico dei requisiti di ordine generale per la partecipazione alle procedure di affidamento degli appalti di cui all'art. 80 del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i.;

Preso atto, infine, che l'importo di € 14.500,00, comprensivo di oneri per la sicurezza, oltre oneri di legge trova copertura alle voci di spesa A e C1 del quadro economico dell'intervento, approvato con la richiamata disposizione n. 259 del 31 luglio 2019;

Visto l'art. 36, comma 2, lett. a) del D. Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e s.m.i.;

Visto il "Regolamento per l'affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria e per le spese minute", approvato dal Consiglio di Amministrazione in data 11 settembre 2019;

DISPONE

1) di affidare, per le motivazioni sopra esposte e qui integralmente richiamate, ai sensi dell'art. 36, comma 2, lett. a) del D. Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e s.m.i., alla ditta individuale Breuza Mattia, con

S C R

sede legale in Borgata Didiero 1, 10060, Salza di Pinerolo (P.IVA 10033460014) i lavori di messa in sicurezza del “Bacino di innevamento programmato Anfiteatro - Sestriere”, CIG ZE829C391B, per un importo pari a € 14.500,00, comprensivo di oneri per la sicurezza, oltre oneri di legge, subordinandone l’efficacia all’esito positivo dell’istruttoria circa il possesso da parte dell’operatore economico dei requisiti di ordine generale di cui all’art. 80 del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i., mediante stipulazione di contratto a mezzo di scrittura privata, che, allegato alla presente quale parte integrante e sostanziale, si approva in schema;

2) di dare atto che l’importo di € 14.500,00, comprensivo di oneri per la sicurezza, oltre oneri di legge, trova copertura alle voci di spesa A e C1 del quadro economico dell’intervento, approvato con propria disposizione n. 259 del 31 luglio 2019 ed in premessa riportato;

3) di demandare agli uffici finanziari l’attività istruttoria propedeutica alla liquidazione dell’importo di cui al punto 2), a fronte di presentazione di idonea documentazione contabile e amministrativa, vistata per regolarità dal Responsabile del Procedimento.

Il Responsabile del Procedimento e
Dirigente responsabile Direzione Infrastrutture
Sergio MANTO
(firmato in originale)

Per regolarità ex D. Lgs. 50/2016 e s.m.i.

Il Dirigente responsabile
Direzione Appalti
Adriano LELI
(firmato in originale)

Per regolarità finanziaria

Il Responsabile della Funzione
Bilancio e finanza
Massimiliano SACCO
(firmato in originale)

Per regolarità giuridico-amministrativa

Il Dirigente responsabile
Direzione Giuridico legale
Patrizia GAMERRO
(firmato in originale)

Torino, 4 ottobre 2019

Il Consigliere Delegato
Luciano PONZETTI
(firmato in originale)

SCR

SCHEMA DI SCRITTURA PRIVATA

TRA

SCR Piemonte S.p.A., con sede legale in Torino, Corso Marconi n. 10, in persona del Consigliere Delegato e Legale Rappresentante *pro tempore* **Luciano PONZETTI** domiciliato ai fini del presente contratto, presso la sede legale di S.C.R. Piemonte S.p.A. medesima (P.IVA 09740180014), di seguito “*Committente*”

E

BREUZA MATTIA, con sede legale in Salza di Pinerolo (TO), Borgata Didiero 1, (P.IVA 10033460014) in persona del _____, in qualità di _____, domiciliato per la carica presso _____, di seguito “*Operatore economico*”,

di seguito, quando congiuntamente, le “*Parti*”

Premesso che

- con disposizione del Consigliere Delegato n. _____ del _____ sono stati affidati, ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. a) del D. Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e s.m.i., alla ditta Breuza Mattia con sede legale in SALZA DI PINEROLO (TO), Borgata Didiero 1, (P.IVA 10033460014) i lavori di messa in sicurezza del “Bacino di innervamento programmato Anfiteatro - Sestriere” CIG ZE829C391B, per un importo pari a € 14.500,00, comprensivo di oneri per la sicurezza, oltre oneri di legge;

S.C.R. PIEMONTE S.p.A.

Società di Committenza Regione Piemonte
società per azioni con socio unico
sede corso Marconi 10 – 10125 Torino
cap.soc. € 1.120.000,00 i.v.
rea della CCAA di Torino n. 1077627
c.f. e p. iva 09740180014 – www.scr.piemonte.it

PRESIDENZA

tel. +39 011 6548300
fax +39 011 6694665
presidenza@cert.scr.piemonte.it



- con il medesimo provvedimento è stato approvato in schema il presente contratto che ha carattere esecutivo della disposizione sopra citata, alla quale fa pieno riferimento ed alla quale non deroga sotto alcun aspetto;

con la presente scrittura privata si conviene e si stipula quanto segue:

1. Il Capitolato speciale d'appalto allegato alla lettera d'invito viene integralmente richiamato dalla presente scrittura privata che non modifica nelle sue previsioni nessuna clausola prevista nel capitolato medesimo.
2. Oggetto del presente contratto sono i lavori di messa in sicurezza del "Bacino di innevamento programmato Anfiteatro - Sestriere", meglio descritti nella documentazione allegata alla lettera di invito a presentare offerta. Resta a completo carico dell'*Operatore economico* ogni onere strumentale, organizzativo, consultivo e quant'altro necessario per l'espletamento delle prestazioni, rimanendo egli organicamente esterno e indipendente dall'organizzazione della *Committente*.
3. Responsabile della gestione del presente contratto è l'Arch. Sergio MANTO, in qualità di Responsabile del Procedimento dell'intervento di che trattasi.
4. La *Committente* si impegna a fornire, tramite i propri uffici tecnici, i dati e la documentazione in suo possesso, utili all'espletamento delle attività oggetto di affidamento.
5. L'*Operatore economico* con la semplice sottoscrizione della presente scrittura privata dichiara l'inesistenza di cause di incompatibilità e conflitti di interesse con l'attività della *Committente* e si obbliga a rimuoverle in caso di successiva insorgenza e, comunque, a darne immediata comunicazione.
6. L'*Operatore economico* dichiara di non versare in alcune delle cause di esclusione di cui all'art. 80 del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.

7. L'*Operatore economico* si impegna alla migliore diligenza e alla massima riservatezza e ad attenersi a quanto stabilisce il codice penale in materia di garanzie a tutela del contenuto di documenti riservati e di segreto professionale, di cui agli art. 621 e 622. Ogni informazione o notizia o dato strumentale correlato alle attività previste nello svolgimento dell'affidamento o che vengano comunicati o comunque appresi nel corso dello stesso dall'*Operatore economico* o da suoi collaboratori e/o dipendenti, dovranno essere mantenuti segreti, salvo che non siano o diventino di pubblico dominio per fatto ad esso imputabile.

In caso di inosservanza dell'obbligo di riservatezza, la *Committente* ha la facoltà di risolvere il contratto e l'*Operatore economico* è tenuto a risarcire alla *Committente* medesima tutti i danni che ad essa dovessero derivare.

Gli obblighi relativi alla riservatezza, alla comunicazione ed alla diffusione dovranno essere osservati anche in seguito a modifica dell'affidamento e/o cessazione dello stesso.

8. L'*Operatore economico*, oltre agli obblighi stabiliti o richiamati nel presente contratto, si impegna a fornire ogni necessario chiarimento tecnico che si rendesse utile ai fini del completamento delle attività di che trattasi. Tali prestazioni si intendono compensate con il corrispettivo stabilito nel successivo art. 9.

Sono a carico dell'*Operatore economico*, intendendosi remunerati con il corrispettivo contrattuale di cui al successivo art. 9, tutti gli oneri e i rischi relativi alle prestazioni oggetto di contratto, nonché ad ogni attività che si rendesse necessaria o, comunque, opportuna per un corretto e completo adempimento delle obbligazioni previste contrattualmente.

L'*Operatore economico* garantisce l'esecuzione di tutti i lavori a perfetta regola d'arte, nel rispetto: (i) delle norme vigenti, ivi incluse le prescrizioni tecniche, di sicurezza, di igiene e sanitarie in vigore, impegnandosi espressamente a manlevare e tenere indenne la *Committente* da tutte le conseguenze derivanti dalla eventuale inosservanza di dette norme; (ii) delle condizioni, modalità, prescrizioni, termini e livelli di prestazione contenuti nel presente contratto e nella documentazione allegata alla lettera di invito a presentare, pena la risoluzione di diritto del contratto medesimo.

Tuttavia qualora l'esecuzione dei lavori oggetto del presente Contratto dovessero presentare vizi o anomalie, l'*Operatore economico* si obbliga ad eliminare con la massima tempestività tali vizi e a risolvere tali anomalie, senza che ciò possa dare diritto ad alcun compenso aggiuntivo.

Gli eventuali maggiori oneri derivanti dalla necessità di osservare le norme e le prescrizioni di cui sopra, resteranno ad esclusivo carico dell'*Operatore economico*, intendendosi in ogni caso remunerati con il corrispettivo contrattuale di cui oltre.

L'*Operatore economico* non potrà, pertanto, avanzare alcuna pretesa di compensi, a tal titolo, nei confronti del *Committente*, assumendosene ogni relativa alea. L'*Operatore economico* si impegna, oltre a quanto previsto nel presente articolo, nelle altre parti del contratto e nella documentazione allegata alla lettera di invito a presentare offerta a:

- impiegare, a sua cura e spese, tutte le strutture ed il personale necessario per l'esecuzione dei lavori di che trattasi nel rispetto di quanto specificato nel Contratto e negli atti dallo stesso richiamati;
- manlevare e tenere indenne la *Committente*, dalle pretese che i terzi dovessero avanzare in relazione ai danni derivanti direttamente o indirettamente, a persone e/o cose, in dipendenza di manchevolezze o trascuratezze nell'esecuzione delle lavorazioni oggetto del presente contratto e/o per fatto dei propri dipendenti;
- manlevare e tenere indenne il *Committente* da tutte le conseguenze derivanti dalla eventuale inosservanza, nell'esecuzione del presente contratto, delle norme e prescrizioni anche tecniche e di sicurezza vigenti;
- predisporre tutti gli strumenti e le metodologie, comprensivi della relativa documentazione, atti a garantire elevati livelli di prestazione, ivi compresi quelli relativi alla sicurezza, nonché atti a consentire alla *Committente* di monitorarne la conformità alle norme previste nel presente Contratto;
- nell'adempimento delle proprie prestazioni ed obbligazioni, osservare tutte le indicazioni operative, di indirizzo e di controllo, che potranno essere predisposte e comunicate dalla *Committente*;

L'*Operatore economico* si obbliga a rispettare tutte le indicazioni relative alla buona e corretta esecuzione contrattuale che dovessero essere impartite dalla *Committente*.

9. L'esecuzione dei lavori ha inizio dopo la stipula del contratto in seguito a consegna risultante da apposito verbale ed i lavori sono da effettuarsi non oltre 45 giorni dalla predetta stipula. Il tempo utile per ultimare tutti i lavori compresi nell'appalto è fissato in giorni 15 (quindici) naturali e consecutivi decorrenti dalla data del verbale di consegna dei lavori.

10. Per le attività oggetto del presente affidamento il corrispettivo è stabilito in € 14.500,00, oltre oneri di legge, comprensivo di oneri per la sicurezza. Il predetto corrispettivo è dovuto e si riferisce alle prestazioni eseguite a perfetta regola d'arte dall'*Operatore economico*, nel pieno adempimento delle modalità e delle prescrizioni contrattuali oltreché delle previsioni del capitolato speciale d'appalto.

11. È fatto obbligo all'*Operatore economico* di procedere alla fatturazione in forma elettronica, così come disposto dalla Legge 24.12.2007 n. 244 (Finanziaria 2008). Non si potrà procedere al pagamento, neppure parziale, fino all'invio del documento in forma elettronica. La trasmissione della fattura elettronica dovrà essere effettuata attraverso il Sistema di Interscambio (SdI), le cui modalità di funzionamento sono state definite con il decreto ministeriale 3 aprile 2013, n. 55 (Codice Univoco Ufficio UFYLUP) CUP F13E19000080001 CIG ZE829C391B

A partire dal 1° luglio 2017 S.C.R. Piemonte S.p.A. è soggetta al meccanismo dello split payment ai sensi dell'art. 17 ter del D.P.R. 26 ottobre 1972 n. 633.

12. L'*Operatore economico* assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della L. 13.08.2010 n. 136 e s.m.i. con l'utilizzo di conto corrente bancario presso _____ dedicato, sul quale dovranno convergere tutti i pagamenti da parte della Committente tramite bonifico bancario, come segue:

i.a favore della **Breuzza Mattia** presso _____ Agenzia _____ con le seguenti coordinate:

c/c n. _____ Codice IBAN _____

ii.nominativi e codici fiscali dei soggetti che sono abilitati a operare sul conto indicato:

L'*Operatore economico* si impegna a comunicare tempestivamente ogni modifica dei dati trasmessi ai sensi del presente articolo. In difetto di tale comunicazione, anche se le variazioni venissero pubblicate nei modi di legge, l'*Operatore economico* non potrà sollevare eccezioni in ordine ad eventuali ritardi nei pagamenti, né in ordine ai pagamenti già effettuati.

13. L'*Operatore economico* si impegna ad ottemperare a tutti gli obblighi verso i propri dipendenti derivanti da disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di lavoro, ivi compresi



quelli in tema di igiene, sicurezza e salute dei lavoratori ex D. Lgs 81/2008 e s.m.i., nonché in materia previdenziale, assumendo a proprio carico tutti i relativi oneri.

14. L'*Operatore economico* in caso di ritardato adempimento o inadempimento sarà soggetto ad una penale pari all'1‰ del corrispettivo contrattuale per ogni giorno di ritardo, da trattarsi in occasione del pagamento del corrispettivo, fatta, comunque, salva la facoltà per il *Committente* di richiedere il maggior danno.

La *Committente* si riserva la facoltà di risolvere il contratto quando l'ammontare delle penali raggiunga il 10% dell'importo del corrispettivo contrattuale e fatta, comunque, salva la facoltà per la medesima di richiedere il maggior danno.

Il Responsabile del procedimento provvederà a contestare l'inadempimento all'*Operatore economico* e ad applicare la penale ove ritenga che le motivazioni addotte, da inviarsi alla *Committente* entro 20 (venti) giorni successivi alla contestazione, non siano sufficienti ad escludere l'imputabilità dell'inadempimento al medesimo.

Le penali non saranno applicate quando il ritardo sia dovuto a cause di forza maggiore non imputabili all'*Operatore economico*.

15. Fermo restando quanto previsto dagli articoli 88, comma 4-ter, e 92, comma 4, del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, la *Committente* ha diritto, nei casi di giusta causa, di recedere unilateralmente dal presente contratto, in tutto o in parte, in qualsiasi momento, senza preavviso. In tutti i casi di recesso, l'*Operatore economico* ha diritto al pagamento dei lavori eseguiti o delle prestazioni relative ai servizi e alle forniture eseguiti nonché del valore dei materiali utili esistenti in cantiere nel caso di lavoro o in magazzino nel caso di servizi o forniture, oltre al decimo dell'importo delle opere, dei servizi o delle forniture non eseguite, rinunciando espressamente, ora per allora, a qualsiasi ulteriore eventuale pretesa, anche di natura risarcitoria, ed a ogni ulteriore compenso e/o indennizzo e/o rimborso, anche in deroga a quanto previsto dall'articolo 1671 cod. civ.

Nel caso di recesso dell'*Operatore economico*, quest'ultimo è tenuto a manlevare e a tenere indenne la *Committente* da ogni eventuale danno o risarcimento o maggiore somma che la medesima *Committente* sarà tenuta ad erogare e, in particolare, alle maggiori somme che essa dovrà corrispondere all'*Operatore economico* che subentrerà nell'esecuzione dell'incarico.

La *Committente* si riserva il diritto di richiedere la risoluzione del contratto per inadempimento ai sensi dell'art.108 D. Lgs 50/2016 e s.m.i., fatto salvo il risarcimento del maggior danno.

16. Per quanto concerne il subappalto resta fermo quanto disposto dall'art. 105 del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i..
17. È vietata la cessione del presente contratto sotto qualsiasi forma; ogni atto contrario è nullo di diritto è ammessa la cessione dei crediti secondo le previsioni del Capitolato speciale di appalto inerente l'affidamento di che trattasi.
18. Per quanto riguarda le cauzioni e le garanzie si fa riferimento al Capo VI del capitolato speciale di appalto allegato alla lettera d'invito.
19. L'*Operatore economico* dichiara di aver preso visione del Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo ex D. Lgs. 231/2001 e dell'allegato Codice Etico di comportamento di S.C.R. Piemonte S.p.A., consultabili sul sito www.scr.piemonte.it., di impegnarsi ad uniformarsi ai principi ivi contenuti astenendosi da comportamenti idonei a configurare le ipotesi di reato di cui al D. Lgs. 8 giugno 2001 n. 231 nonché della Legge n. 190/2012.
L'inosservanza da parte dell'*Operatore economico* di tali obblighi è considerata da S.C.R. Piemonte S.p.A. grave inadempimento ed eventuale causa di risoluzione del contratto ai sensi dell'art. 1453 c.c. e legittimerà la stessa a pretendere il ristoro dei danni subiti.
20. Per tutte le controversie comunque derivanti dal presente contratto è esclusivamente competente il Foro di Torino.
21. Sono a carico esclusivo dell'Operatore Economico tutte le spese inerenti e conseguenti alla stipulazione e alla registrazione della scrittura privata in caso d'uso. A carico esclusivo dell'Operatore Economico restano, altresì, le tasse, le imposte e in genere qualsiasi onere, che direttamente o indirettamente, nel presente o nel futuro abbiano a gravare sul presente contratto.
22. Ai fini del presente incarico e per ogni eventuale comunicazione, le parti eleggono domicilio come segue:



- S.C.R. Piemonte S.p.A. in Torino, Corso Marconi n. 10;
- Breuza Mattia in Salza di Pinerolo, Borgata Didiero 1;

23. Il trattamento dei dati personali raccolti dalla *Committente* viene effettuato unicamente con finalità correlate alla gestione del presente rapporto contrattuale nonché per ottemperare ad obblighi di legge, come previsto dall'art. 6 par. 1 lett. b) e c) del Regolamento UE 679/2016.

I dati potranno essere trattati da soggetti privati e pubblici per attività strumentali alle finalità indicate, di cui la *Committente* si avvarrà come Responsabili del trattamento. Potranno essere inoltre comunicati a soggetti pubblici per l'osservanza di obblighi di legge, sempre nel rispetto della normativa vigente in tema di protezione dei dati personali.

Non è previsto il trasferimento di dati in un paese terzo.

Il conferimento dei dati richiesti è obbligatorio e qualora non vengano conferiti non sarà possibile procedere all'instaurazione del rapporto contrattuale di che trattasi.

I dati saranno conservati per il tempo necessario a perseguire le finalità indicate e nel rispetto degli obblighi di legge correlati.

L'interessato ha diritto di chiedere al Titolare l'accesso ai dati personali e la rettifica o la cancellazione degli stessi ovvero la limitazione del trattamento medesimo.

L'interessato ha altresì diritto di opporsi al trattamento dei dati personali che lo riguardano salvo quanto previsto dall'art. 21 del Regolamento UE 679/2016 e di proporre reclamo ad una Autorità di Controllo.

Il Titolare non adotta alcun processo decisionale automatizzato, compresa la profilazione, di cui all'articolo 22, paragrafi 1 e 4, del Regolamento UE n. 679/2016.

Il Titolare del trattamento è S.C.R. Piemonte S.p.A., con sede in Torino, Corso Marconi n. 10 nella persona del legale rappresentante, che potrà essere contattato ai seguenti riferimenti: telefono: 011 6548300 - e-mail: presidenza@scr.piemonte.it - pec: presidenza@cert.scr.piemonte.it.

Il responsabile per la protezione dei dati personali della *Committente* è contattabile all'indirizzo email: rpd@scr.piemonte.it.

24. Le Parti si danno reciprocamente atto che l'eventuale nullità di una o più clausole o di parti delle stesse non comporterà la nullità o lo scioglimento dell'intera scrittura privata, né della restante

parte delle clausole e si impegnano a sostituire secondo buona fede le condizioni invalide od inefficaci con altre che realizzino, per quanto possibile, la stessa funzione.

25. Le parti concordano su tutto quanto contenuto nella presente scrittura privata e liberamente la sottoscrivono, non essendo vincolate da alcun rapporto gerarchico o di subordinazione.

Torino, li

L'Operatore economico
Breuza Mattia

S.C.R. Piemonte S.p.A.
Il Consigliere Delegato
Luciano PONZETTI

L'Operatore economico dichiara sotto la propria responsabilità di aver preso visione e di accettare senza riserva alcuna tutti i patti e le condizioni previste dal presente contratto e di accettare espressamente, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 1341 del codice civile, le condizioni di cui ai punti 1, 9, 10, 19, 20, 21 e 24 del presente contratto.

L'Operatore economico
Breuza Mattia

Letto, confermato e sottoscritto digitalmente, ai sensi del testo unico D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, del D. Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 e norme collegate.

SCR